



Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Approvato con Delibera di Giunta n. n. 55 del 06.06.2013

Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 19.12.2017

A cura dell'Ufficio Segreteria

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 2 Il Presidente della Consulta

CAPO III

LA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 3 Composizione della Consulta

Art. 4 Autonomia organizzativa della Consulta

Art. 5 Nomina della Consulta provinciale

Art. 6 Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Pordenone

Art. 7 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

Art. 8 Convocazione delle sedute

Art. 9 Luogo delle sedute

Art. 10 Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

Art. 11 Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute

Art. 12 Redazione e approvazione del verbale delle sedute

Art. 13 Partecipazione ai lavori

Art. 14 Votazioni in forma palese

Art. 15 Obbligo di astensione

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norma di rinvio

Art. 17 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale delle professioni, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 23 dello Statuto della Camera di Commercio di Pordenone (d'ora in poi Camera di Commercio).
2. Il Regolamento è approvato e modificato dalla Giunta camerale.

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

Articolo 2 -Presidente della Consulta

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quella di nomina del Presidente della Consulta, sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Presidente della Consulta convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno della Consulta e ne dirige i lavori.
5. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.
6. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la Consulta è presieduta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

CAPO III

LA CONSULTA PROVINCIALE

Articolo 3 -Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Fanno altresì parte della Consulta e fino ad un massimo di 3 componenti, gli esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, individuate dalla Giunta camerale, a seguito di apposito avviso pubblicato all'Albo on-line del sito istituzionale, tenendo conto in particolare:
 - a) dei servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio come previste dagli articoli 35, 36, 37 e 38 dello Statuto camerale e alle funzioni della Consulta;

b) della presenza di una sede operativa da almeno 3 anni e della consistenza numerica degli associati, che dovrà essere almeno pari a 30 iscritti, nel territorio di competenza della CCIAA di Pordenone.

3. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

Articolo 4 -Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.

2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.

3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.

4. La convocazione della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale, o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

Articolo 5 – Nomina della Consulta provinciale

1. La Consulta, ferme restando le prerogative dei componenti di diritto e nella sua composizione integrata dai cinque componenti di cui all'articolo 3, è nominata dalla Giunta della Camera di Commercio e dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

2. Alla scadenza, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione della delibera di nomina della nuova Consulta.

3. I componenti della Consulta possono essere riconfermati.

4. Le dimissioni dei componenti la Consulta sono rimesse nelle mani del Presidente e sono irrevocabili.

5. Nel caso vengano meno uno o più componenti della Consulta, la Giunta procederà con la nomina di uno o più nuovi componenti integrati, tenendo conto delle prerogative di cui all'articolo 3 comma 2.

Articolo 6 -Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.

2. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.

3. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 -Funzioni consultive e formulazione delle proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio e formulando altresì valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Articolo 8 -Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, anche via e-mail, all'indirizzo indicato dai componenti, almeno sette giorni prima della seduta. In caso d'urgenza, la Consulta può essere convocata entro 48 ore prima della seduta.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza.
3. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Articolo 9 - Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio di Pordenone, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione

Articolo 10 -Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta
4. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
5. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti, di ricorrere allo scrutinio palese.

Articolo 11 -Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute.

1. Il Presidente e i componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario viene posta in votazione per alzata di mano.

2. In apertura dei lavori della seduta della Consulta, il Presidente, ove richiesto, può dare la parola ai componenti che lo richiedano per eventuali loro comunicazioni della durata massima di 5 minuti.

Articolo 12 -Redazione e approvazione del verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta.
2. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o da un suo delegato, che provvede alla redazione del verbale.
4. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
5. Fermo restando il diritto dei componenti la Consulta di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti, gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste dal Regolamento camerale per la disciplina del diritto d'accesso.

Articolo 13 -Partecipazione ai lavori.

1. Possono partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, il Presidente e il Segretario Generale della Camera di commercio e i funzionari che questi chiama ad assisterlo, le persone delle quali sia stata decisa l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – Votazioni in forma palese

1. Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
3. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il parere, o la proposta, o la sua parte, chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.

Articolo 15 -Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando siano in trattazione argomenti di interesse proprio, o di loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e alla conseguente votazione.

2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 -Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Pordenone, le norme di legge generali.

La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa al Presidente.

Articolo 17 -Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo online della Camera di Commercio di Pordenone per sette giorni consecutivi.